



Comune di Muzzano

Provincia di Biella
UFFICIO ANAGRAFE



DICHIARAZIONI DI RESIDENZA E OCCUPAZIONE NON ABUSIVA DELL'IMMOBILE

Il decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2014, n. 80 dispone che "Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo **non può chiedere la residenza né l'allacciamento ai pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo** e che gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti aventi ad oggetto l'allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della volturazione, del rinnovo, sono nulli, e pertanto non possono essere stipulati o adottati, qualora non riportino i dati identificativi del richiedente e il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare in favore della quale si richiede l'allacciamento. Al fine di consentire ai soggetti somministranti la verifica dei dati dell'utente e il loro inserimento negli atti indicati nel periodo precedente, i richiedenti sono tenuti a consegnare ai soggetti somministranti idonea documentazione relativa al titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare, in originale o copia autentica, o a rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Le persone interessate a chiedere la residenza nel COMUNE di MUZZANO devono pertanto essere consapevoli che l'occupazione abusiva dell'immobile nel quale si chiede la residenza rende la stessa residenza nulla a tutti gli effetti di legge.

Attenzione: la dimostrazione o, comunque, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio della non abusiva occupazione dell'immobile, conformemente alla lettera della legge e ai principi di economicità e di non aggravamento del procedimento (art. 1, commi 1° e 2° L. 7 agosto 1990, n. 241), deve essere resa dagli interessati ai soggetti somministranti i servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa.

Muzzano, lì 11-08-2014



IL SINDACO

Dr. Roberto FAVARIO